



## **REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L'UTILIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE RIGAMONTI-CEPPI**

### **Art.1 Vendita dei biglietti**

E' vietata la vendita di biglietti in numero superiore a quello corrispondente alla capienza massima dell'impianto, stabilita nella licenza di esercizio.

A chiunque è fatto divieto di vendere biglietti di accesso alla manifestazione ad un prezzo superiore a quello fissato ufficialmente per la manifestazione stessa.

Nella prevendita dei biglietti, e per quanto possibile anche nella vendita presso i botteghini, nell'imminenza della gara, si avrà cura di destinare ai sostenitori della squadra ospitata biglietti corrispondenti a settori opportunamente separati da quelli riservati ai sostenitori della squadra ospitante.

### **Art.2 Divieto di introduzione di armi ed altri oggetti**

E' vietato agli spettatori di accedere all'impianto recando con se armi proprie ed improprie, petardi e fuochi artificiali, caschi protettivi, corpi contundenti ed oggetti comunque destinati a recare offesa.

### **Art.3 Divieto di scritte provocatorie**

E' vietata l'esposizione nell'impianto di cartelli, striscioni, drappi e quant'altro rechi scritte provocatorie, inneggianti alla violenza o offensive per i sostenitori delle squadre in competizione. Per assicurare l'osservanza del divieto, l'introduzione nell'impianto e la esposizione del predetto materiale saranno consentite soltanto previo controllo delle Forze di Polizia presenti alla gara. Detti controlli si svolgeranno all'ingresso principale dell'impianto, o in altro luogo segnalato con appositi avvisi, almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della gara.

### **Art.4 Somministrazione di bevande non alcoliche e divieto di bevande alcoliche**

All'interno dell'impianto è vietata la vendita di bevande somministrate nei loro contenitori di vetro o metallici. La somministrazione di bevande deve essere effettuata esclusivamente in bicchieri di carta o plastica. E' vietata altresì la vendita, sia in forma fissa che ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **Art.5 Servizio Sanitario**

Gli organizzatori delle manifestazioni debbono vigilare affinché le uscite di sicurezza siano sempre libere da impedimenti: agli stessi organizzatori compete inoltre di assicurare idoneo servizio di assistenza sanitaria.

### **Art.6 Pubblicità della presente normativa**

Copia delle presenti norme dovrà essere affissa in modo visibile al pubblico, presso gli impianti sportivi. Le violazioni saranno perseguite con le sanzioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dalle normative specifiche.